



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

...Omissis...

5. La lesione.

(A) Concetto di "lesione".

Presupposto necessario del danno biologico è l'esistenza d'una compromissione dell'integrità fisica o psichica della vittima.

La lesione dell'integrità psicofisica è "l'evento biologico", per usare le parole della Corte di cassazione²⁶, che sta a fondamento di qualsiasi danno alla salute. Essa non è il danno, ma la causa del danno.

Per comprendere questo concetto si rammenti che il danno alla salute è pur sempre un danno non patrimoniale. La sofferenza da esso causata non è *qualitativamente* diversa da quella che potrebbe scaturire – poniamo – da insuccessi scolastici o lavorativi, perdite patrimoniali, delusioni amoroze, lutti, calunnie.

Qualsiasi evento suscettibile di gettare l'uomo in uno stato di prostrazione, impedendone o limitandone l'espressione delle potenzialità fisiopsichiche, se causato da una condotta illecita altrui, può essere fonte di danno non patrimoniale²⁷.

Quando però la sofferenza è generata da una lesione della salute fisica o psichica, solo allora possono trovare applicazione i peculiari criteri di accertamento, liquidazione e personalizzazione del danno biologico.

La sofferenza causata dall'ingiuria o dalla privazione della libertà sono anch'esse ovviamente risarcibili, ma nella *aestimatio* del rispettivo risarcimento non faremo ricorso ai criteri della medicina legale; non ci dovremo preoccupare di quantificare l'invalidità in punti percentuali, né dovremo ricorrere ad alcuna "tabella" per convertire il pregiudizio in denaro.

In altri termini, presupposto per la risarcibilità del danno biologico in quanto tale è l'accertata esistenza di un fenomeno patologico in senso ampio, permanente o transeunte, del quale soffra od abbia sofferto il corpo o la psiche.

Il danno biologico perciò è soltanto quello *corpori illatum*, con la sola precisazione che nel concetto di *corpus* va compresa anche la salute mentale.

Stabilito che il danno biologico presuppone per la sua esistenza l'accertamento d'una lesione, dobbiamo ora stabilire cosa debba intendersi esattamente per "lesione dell'integrità psicofisica".

Si è già visto che sia per la legge (artt. 138 e 139 cod. ass.), sia per la giurisprudenza, la "lesione" che costituisce il presupposto del danno alla salute dev'essere suscettibile di accertamento medico legale.

²⁶ Così già Cass. civ., sez. III, 13.1.1993, n. 357, in *Corriere giur.*, 1993, 303.

²⁷ Il quale tuttavia, come si è anticipato supra, §§ 3 e ss., non è sempre risarcibile.

È dunque giocoforza per il giurista, se intende riempire di contenuti il concetto di “lesione”, volgersi innanzitutto al significato attribuito ad esso in campo medico.

Tale indagine non è tuttavia esaustiva, in quanto – come si dirà tra breve – nel mondo del diritto costituisce danno risarcibile anche il pregiudizio non ancora verificatosi, a condizione che sussista una ragionevole probabilità del suo avveramento, mentre in campo medico il mero rischio di ammalarsi od infortunarsi non è di per sé una malattia od un infortunio.

Tenendo presente ciò, ricordiamo dunque innanzitutto come per la medicina legale per “lesività” si intende l’insieme dei fatti compromettenti l’integrità fisiopsichica della persona. Tale concetto comprende l’alterazione visibile, quella non visibile, i disturbi psichici, la morte²⁸.

Per “lesione dell’integrità psicofisica”, quale presupposto per il risarcimento del danno biologico, dovremo dunque intendere:

(a) la **“lesione fisica”**, ovvero l’alterazione morfologica o funzionale prodotta nei tessuti, in un organo o nelle cellule, da agenti meccanici, la cui azione vulnerante è superiore alla resistenza dell’organismo umano²⁹;

(b) la **“lesione psichica”**, la quale tuttavia è concetto più malagevole a definirsi, a causa delle opinioni non sempre concordi che la psichiatria ha formulato al riguardo³⁰.

Le scienze psichiatriche e psicopatologiche, nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, sono infatti venute via via ampliando l’area del concetto di “infermità” mentale: mentre in passato per malattia mentale si intendeva soltanto quella scaturente da un substrato organico o biologico, che fosse certa e documentabile e nosograficamente inquadrabile (cioè corrispondente ad un quadro sintomatico conosciuto e classificato), con l’andare del tempo si è ammesso che anche le sindromi soggettive, le psicopatie, i disturbi dell’umore possono costituire manifestazioni patologiche e, come tali, “malattie”.

Questa tendenza “espansionista” della nosografia psichiatrica pone tuttavia seri problemi al giurista: ad esempio, quello di stabilire se la pro-

²⁸ È la definizione proposta da Cazzaniga, Cattabeni, Luvoni e Zoja, *Compendio di medicina legale e delle assicurazioni*, Torino 2015, 95.

²⁹ Così si legge nel Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. VIII, Torino, 1975, 967, *ad vocem*.

Sulle possibili anfibologie del lemma “lesione” si vedano Carnevale e Colagreco, *Non solo una questione semantica*, in *Riv. it. medicina legale*, 2000, 95.

³⁰ Con precipuo riferimento all’infermità di mente di cui agli artt. 88-89 c.p., è stato addirittura osservato che definire cosa sia tale infermità è un problema “praticamente irrisolvibile” (Ponti e Merzagora, *Problemi dell’indagine peritale psichiatrica sull’imputato*, in Canepa (a cura di), *Nuovi orizzonti della ricerca in medicina legale*, Milano 1995, 252).

fonda ed inestinguibile sofferenza causata da un lutto sia una mera sofferenza morale, ovvero una vera e propria malattia.

A tale problema la Corte di cassazione ha dato risposta in ambito penale e con riferimento al problema dell'imputabilità, stabilendo che anche i "disturbi della personalità" non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali possono rientrare nel concetto di "infermità mentale" di cui agli artt. 88 ed 89 c.p. (e quindi escludono l'imputabilità del reo), purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente. Nessun rilievo invece possono avere, ai fini dell'esclusione dell'imputabilità, altre anomalie caratteriali, ovvero alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché gli stati emotivi e passionali³¹.

Possono tali concetti applicarsi anche in tema di danno alla salute, ed escludere così dall'area della risarcibilità i disturbi dell'umore, le sindromi ansiose, le psicosi, se privi di incidenza sulla capacità di intendere e di volere? A mio modo di vedere certamente no.

In ambito civile la capacità di intendere e di volere della vittima del fatto illecito è del tutto irrilevante per stabilire se sussista o meno un danno risarcibile. E poiché il danno biologico ha fondamento medico legale, l'area del danno biologico di tipo psichico non può che coincidere con i confini che la scienza medica traccia alla nozione di "malattia mentale", così che si amplierà o restringerà a seconda del crescere o ridursi di quelli³². Unica cautela che il giudice deve adottare è quella di badare bene a non liquidare due volte il medesimo pregiudizio: così ad esempio, se per l'evoluzione della scienza medica si giungesse a stabilire che anche la sofferenza causata da un lutto costituisce una malattia psichica, il relativo pregiudizio non potrebbe essere liquidato sia a titolo di sofferenza morale, sia a titolo di danno biologico.

In definitiva per "lesione dell'integrità psichica", quale presupposto del risarcimento del danno alla salute, deve intendersi qualsiasi manifestazione patologica nosograficamente inquadrabile tra i disturbi mentali secondo la prevalente opinione nella comunità scientifica;

(c) la "**malattia**", intesa quale fenomeno anormale o patologico che altera l'integrità anatomica degli organi o ne fa deviare il funzionamento in senso dannoso³³;

³¹ Cass., SS.UU., 25.1.2005, imp. Raso, in *Foro it.*, 2005, II, 425.

³² Sul danno biologico di natura psichica si veda più ampiamente *infra*, Capitolo IX, Sezione III, § 1.

³³ Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. IX, Torino, 1975, 505, *ad vocem*.

(d) l'**aumento in modo apprezzabile del rischio** che la vittima possa rimanere vittima di lesioni o malattie future, sebbene non ancora esistenti *in corpore*;

(e) la **perdita delle speranze** di guarire da una malattia esistente, o di sopravvivere ad essa (c.d. perdita di *chance*: a questa fattispecie, per la sua peculiarità, dedicheremo un Capitolo *ad hoc*: *infra*, Capitolo IX, Sezione IV, § 1.2.2).

In conclusione, se dall'illecito non è derivata una lesione nei sensi sopra indicati, non può sussistere un danno biologico. Dalla condotta illecita potranno magari derivare altri tipi di pregiudizi non patrimoniali, ma essi non avendo natura biologica non costituiranno lesione del diritto protetto dall'art. 32 Cost., e saranno perciò risarcibili solo in presenza di reato o negli altri casi previsti dalla legge ed elencati *supra*, §§ 3 e ss.

(B) *Gravità della lesione.*

Affinché la lesione dell'integrità psicofisica faccia sorgere il diritto della vittima al risarcimento del danno, è necessario che essa sia "grave". Questo principio, affermato - come già detto - dalle Sezioni Unite con riferimento ai danni non patrimoniali per i quali la risarcibilità non sia espressamente prevista dalla legge (Cass. S.U. 26972/08, cit.), è stato in seguito ribadito per qualsiasi tipo di danno non patrimoniale (*ex multis*, si veda Cass. civ. sez. III, 15.7.2014 n. 16133, in tema di danno da lesione della riservatezza): e dunque *a fortiori* il requisito della gravità varrà per il danno alla salute.

Non si creda, tuttavia, che lesione "grave" sia solo quella che produca postumi pesantemente invalidanti, o malattie di lunga durata.

Lesione "grave" è semplicemente quella che eccede la soglia della normale tollerabilità, quale può presumersi in una persona di comune sensibilità.

La perdita d'un capello, il graffio superficiale senza lacerazione dell'epitelio, la lieve contusione senza ecchimosi, sarebbero in teoria lesioni dell'integrità psicofisica, ma non sono "gravi", e quindi non sono risarcibili.

Il requisito della "gravità" della lesione è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ed è applicabile a qualsiasi tipo di danno non patrimoniale consistito nella lesione di diritti inviolabili della persona.

Il ragionamento è il seguente: la vita associata all'interno di un ordinamento giuridico complesso rende impossibile garantire l'intangibilità, sempre e comunque, della sfera giuridica altrui. È impossibile non fare mai rumore, non osservare mai gli altri, non rallentare mai la circolazione altrui, solo per fare alcuni banali esempi concernenti altrettanti diritti fondamentali (tranquillità, riservatezza, libertà di spostamento). Per questa

ragione i doveri di solidarietà, che l'art. 2 Cost. ci impone di rispettare, obbligano a tollerare le altrui interferenze nella nostra sfera giuridica, quando non eccedano la normale tollerabilità. Al di sotto di questa soglia non c'è danno risarcibile, perché l'ordinamento ci chiede di essere tolleranti; al di sopra di questa soglia sorge il danno ed il diritto al risarcimento, perché l'ordinamento non ci obbliga più a tollerare le interferenze altrui³⁴.

Questo principio è stato ritenuto in seguito applicabile dalla S.C. a qualsiasi tipo di danno non patrimoniale: sia a quelli la cui risarcibilità è espressamente prevista dalla legge; sia a quelli non espressamente dichiarati risarcibili, ma ritenuti tali in via interpretativa, perché lesivi di diritti fondamentali della persona³⁵.

Il requisito della "gravità" della lesione potrebbe in teoria porre all'interprete il problema di stabilire quale sia la soglia della normale tollerabilità, valicata la quale l'offesa diventa risarcibile. Ovviamente si tratta di una valutazione in fatto e non in diritto, da compiere avuto riguardo alle circostanze del caso concreto. Quel che è certo però è che tale valutazione deve essere compiuta non già con riferimento al grado di sensibilità della vittima, ma a quello di una persona media. La medesima lesione, detto altrimenti, non potrebbe essere ritenuta intollerabile per un molle epicureo, e tollerabile per un rude stoico.

(C) *Prova della lesione.*

L'esistenza della lesione fisica o psichica deve essere dimostrata da chi la invoca. Con quali mezzi ed a quali condizioni lo esamineremo approfonditamente nel capitolo dedicato all'accertamento del danno biologico (*infra*, Capitolo V, §§ 2 e ss.).

Qui è necessario anticipare solo un concetto: che l'esistenza della lesione fisica o psichica non può *mai* ritenersi sussistente, sol perché sia stata accertata l'esistenza d'una condotta illecita o d'un inadempimento illegittimo.

Dal fatto – poniamo – che un datore di lavoro abbia demansionato un dipendente con finalità punitive, non può presumersi *ex se* che il

³⁴ Cass. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972, in *Assicurazioni*, 2008, II, 2, 439.

³⁵ Cass. civ., sez. III, 16.12.2014, n. 26367, in *Arch. circolaz.*, 2015, 451, ad esempio, ha ritenuto "non grave" il (preteso) danno non patrimoniale consistito nell'essere stati costretti, a causa della fornitura di carburante inadeguato, ad attendere sei ore con l'auto in panne su una autostrada l'arrivo del soccorso; mentre Cass. civ., sez. III, 9.4.2009, n. 8703, in *Danno e resp.*, 2009, 764, ha ritenuto non risarcibile il danno non patrimoniale in tesi causato dal tardivo annullamento in sede di autotutela, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una cartella esattoriale.

lavoratore abbia patito un danno psichico; dal fatto che la domanda di pensionamento sia stata accolta in ritardo, non può presumersi *ex se* che il pensionato abbia patito una sindrome neurologica; dal fatto che un genitore abbia perso un figlio in conseguenza d'un sinistro stradale non può presumersi *ex se* che si sia ammalato di depressione.

I danni fisici e psichici vanno accertati coi criteri della medicina legale, ed in questo campo la presunzione semplice serve a poco; figuriamoci poi le illazioni.

Nondimeno, la giurisprudenza in passato si mostrò talora incline a catalogare come "biologici" danni che in realtà non presentavano alcun aspetto di patologia clinica: ad esempio la sofferenza causata dal lutto, lo stress causato da un vicino fracassone, l'illegittimo demansionamento del lavoratore dipendente, e sinanche la lesione della *privacy* o l'insistente e molesto corteggiamento³⁶.

Questo orientamento non negava che il danno biologico necessitasse quale presupposto essenziale la sussistenza d'una lesione fisiopsichica, ma annullava di fatto tale presupposto attraverso il ricorso alla prova presuntiva: dinanzi a fatti illeciti gravi o riprovevoli, il giudice "presumeva" ex art. 2727 c.c. che essi "non potevano non incidere" negativamente sulla serenità della vittima, provocandole una malattia psichica.

Non si trattava, beninteso, di faciloneria dei giudicanti: affermare che il pregiudizio patito dalla vittima avesse natura "biologica" consentiva di aggirare il limite alla risarcibilità (che in quegli anni si riteneva) imposto dall'art. 2059 c.c., e consentiva quindi di risarcire il danno in questione anche quando, mancando un reato, i pregiudizi non patrimoniali diversi da quelli biologici non avrebbero potuto essere risarciti.

Si tratta tuttavia di orientamento bollato come erroneo dalla Corte di cassazione, da tempo ferma nel ritenere che per procedere al risarcimento del danno biologico occorre la dimostrazione che il danneggiato abbia subito una effettiva lesione del corpo o della mente.

Una delle prime sentenze in tal senso risale ormai a quasi trent'anni fa: in quel caso una persona, lamentando di avere patito una lesione della propria salute a causa delle immissioni sonore intollerabili provenienti da una proprietà confinante con la sua, aveva chiesto la condanna del vicino fracassone al risarcimento del danno. Il giudice di merito aveva però rigettato la domanda, a causa della indimostrata esistenza d'una

³⁶ Si vedano, per gli ultimi due casi, le fattispecie decise da App. Trieste, 13.1.1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 358, e da Pret. Trento, 22.2.1993, in *Giust. civ.*, 1994, I, 555.

lesione fisica o psichica. Rimasto soccombente nei gradi di merito, l'attore impugnò la sentenza per cassazione, adducendo che il giudice di merito – una volta accertato che le immissioni sonore superavano la soglia di tollerabilità – avrebbe dovuto *presumere* (ex art. 2727 c.c.) l'esistenza della lesione e quindi del danno biologico.

La Corte rigettò tuttavia il ricorso, proclamando senza mezzi termini "erronea" la convinzione secondo cui la giurisprudenza avrebbe costruito la categoria del danno biologico sull'equazione: "fattore potenzialmente idoneo a ledere la salute = danno alla salute". Al contrario, secondo la S.C. anche il danno biologico soggiace al principio generale secondo cui l'esistenza di esso presuppone l'esistenza della lesione della salute, così come accade per la lesione di ogni altro diritto³⁷.

I principi formulati in quel remoto precedente sono stati in seguito tenuti costantemente fermi dal giudice di legittimità, il quale ha escluso ripetutamente la pensabilità stessa di un danno alla salute in assenza d'una lesione fisica o psichica. Il danno in esame, insomma, non consiste nella minore godibilità della vita, ma nella minore godibilità della vita **causata da una lesione fisica o psichica**. Ha affermato, a tal riguardo, la S.C. che *"il danno alla salute, per quanto normalmente si risolve in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui, quel peggioramento è solo la conseguenza. Non, dunque, la minore godibilità della vita è in sé risarcibile a tale titolo, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 della Costituzione.*

*Ne discende che, in difetto di prova di una lesione della integrità psicofisica del soggetto (...), non è configurabile un danno biologico"*³⁸.

Sulla base di questi principi la Corte di cassazione ha in varie occasioni cassato decisioni di merito che, in assenza d'una **prova rigorosa** della lesione psico-fisica e della sua derivazione causale dalla condotta illecita, avevano ritenuto di potere desumere la prova dell'esistenza del danno biologico dalla sola natura "stressante" delle conseguenze dell'illecito: ad esempio, nel caso di irragionevole durata del processo³⁹; ovvero nel caso di mancato godimento del riposo settimanale da parte

³⁷ Cass. 6.5.1988 n. 3367, inedita nella motivazione; esattamente nello stesso senso si vedano anche Cass. 13.8.1991 n. 8835, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, 954; Cass. 18.4.1996 n. 3686, in *Riv. giur. lav.*, 1996, II, 33.

³⁸ Cass., sez. III, 17.11.1999, n. 12756, in *Assicurazioni*, 2000, II, 2, 196. Va rimarcato che il grassetto è nell'originale del provvedimento.

³⁹ Cass. 23.12.2016 n. 26969, inedita.

del lavoratore dipendente⁴⁰; ancora, nel caso di demansionamento⁴¹ o di effettuazione di un numero di ore continuative e non consentite di lavoro straordinario⁴².

Nel medesimo senso si sono pronunciati anche numerosi giudici di merito, i quali hanno più volte affermato che l'esistenza d'una lesione clinica è il necessario fondamento per la risarcibilità del danno biologico⁴³, ed hanno di conseguenza ripetutamente escluso, in assenza della prova d'una effettiva lesione della salute fisica o psichica, la configurabilità d'un

⁴⁰ In tema di riposo settimanale, ove la sua fruizione oltre il settimo giorno sia legittima, in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale; qualora, invece, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni. Se, poi, il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale (Cass. 1.12.2016 n. 24563, inedita). Sulla risarcibilità e soprattutto sulla prova del danno biologico da mancato godimento del riposo settimanale, negli anni addietro, la Corte di cassazione era stata assai meno rigorosa.

⁴¹ Cass. civ., sez. lav., 17.9.2010, n. 19785, in *Giur. it.*, 2011, 2105; Cass. civ., sez. lav., 12.5.2009, n. 10864, in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2009, 372, nella cui motivazione si legge che, in caso di accertata condotta illegittima del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, "il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un "vulnus" ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati "ex ante" da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzati in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia".

⁴² Cass. civ., sez. lav., 8.3.2011, n. 5437, in *Mass. giur. lav.*, 2011, 723.

⁴³ *Ex multis*, Trib. Treviso, 8.1.2010, in *Rass. giur. lav. Veneto*, 2011, fasc. 1, 15.

danno biologico nel caso di attività rumorosa eccedente la normale tollerabilità⁴⁴, ovvero nel caso di morte di un prossimo congiunto⁴⁵.

Ovviamente l'esistenza della lesione fisica o psichica, presupposto per la risarcibilità del danno biologico, deve essere accertata in modo inequivoco e rigoroso: ma dei problemi connessi a tale accertamento si dirà meglio allorché tratteremo della consulenza tecnica medico legale (*infra*, Capitolo V).

6. La disfunzione.

La sussistenza d'una lesione dell'integrità psicofisica è presupposto necessario, ma non sufficiente per potere pretendere il risarcimento del danno alla salute.

Perché possa predicarsi l'esistenza d'un danno risarcibile è necessario che dalla lesione fisica o psichica (evento biologico) siano derivate delle **conseguenze (non patrimoniali) sfavorevoli** per la vittima.

Il danno biologico non consiste nel mero fatto di avere patito una compromissione dell'integrità psichica o fisica, ma consiste nelle ripercussioni negative che quella lesione ha riverberato sulla vita concreta della vittima: per sempre, oppure per un periodo di tempo limitato.

Se la lesione, per le particolari condizioni del soggetto su cui ha inciso, non ha sortito alcun effetto negativo (permanente o temporaneo) sull'esistenza di quest'ultimo, non vi sarà alcun danno da risarcire. Dunque non l'ecchimosi, l'anchilosi, la frattura, la cicatrice costituiscono il danno biologico da risarcire, ma l'impossibilità di muoversi, giocare, lavorare, relazionarsi agli altri, necessariamente prodotte da quelle lesioni.

Così, ad esempio, il distacco traumatico della retina è senz'altro una compromissione dell'integrità psicofisica dell'individuo, ma se è patito da una persona già cieca prima del sinistro esso non ha inciso in alcun modo sulla vita della vittima, e non costituisce perciò un danno biologico risarcibile.

Va da sé che, di norma, ad ogni compromissione anatomica o funzionale dell'integrità psicofisica corrisponderà una perdita di qualità della vita, che potrà essere maggiore o minore a seconda del tipo di attività cui

⁴⁴ Trib. Roma (ord.) 30.12.1997, in *Giurispr. Romana*, 1998, 173; Trib. Savona 31.1.1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 606; Trib. Verona 13.10.1989, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 606; Trib. Biella 22.4.1989, in *Foro it.*, 1989, I, 3303; Trib. Monza 26.1.1982, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 398.

⁴⁵ Trib. Cagliari, 12.2.2000, in *Riv. giur. sarda*, 2002, 643; Trib. Napoli, 24.12.1999, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 2000, 765.

...Omissis...

Tuttavia questa tradizionale criteriologia per l'accertamento del nesso di causa è da molto tempo soggetta a revisione, da parte della stessa medicina legale. Se ne è criticata la assiomaticità, la vetustà, la rigidità, la non coerenza con le più recenti acquisizioni epistemologiche in tema di nesso eziologico (si veda il § precedente).

Tuttavia, a condizione di non ritenere i cinque criteri sopra indicati un assioma insuperabile, a me pare che essi conservino una loro utilità empirica, non foss'altro che sul piano pratico, quale griglia o *vademecum* pratico per l'accertamento del nesso di causa.

3.2. La causalità nella responsabilità civile³⁴.

La nozione di "causalità" nel campo della responsabilità civile ha vissuto per anni all'ombra della giurisprudenza penale.

I giudici muovevano dall'assunto che gli artt. 40 e 41 c.p. fossero le uniche norme dell'ordinamento a dettare una regola causale (il che è esatto), per trarne la conseguenza che quelle norme fossero di applicazione universale; e che pertanto dovessero disciplinare anche l'accertamento del nesso di causa tra l'illecito civile e il danno.

Venivano perciò estesi all'illecito aquiliano i principi stabiliti dalla giurisprudenza penale della Corte di cassazione in tema di nesso di causalità tra condotta penalmente rilevante e fatto-reato.

Questi principi erano i seguenti:

³⁴ Anche la letteratura giuridica sul nesso di causa è sterminata. Mi limiterò quindi a dare delle indicazioni bibliografiche essenziali, senza pretesa di completezza.

Per l'impostazione del problema si vedano, innanzitutto, i contributi "classici" di Trimarchi, *Causalità e danno*, Milano, 1967, e Forchielli, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960. Utile, ma dalla prosa francamente ostica, è anche Realmonte, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967. Non può sottrarsi poi il contributo (dedicato al problema della causalità in ambito penale, ma ricchissimo di spunti anche per il civilista) di Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, II ed., Milano 2000.

Più di recente il problema è stato rivisitato da Capecci, *Il nesso di causalità: da elemento della fattispecie fatto illecito a criterio di limitazione del risarcimento del danno*, II ed., Padova 2005, e soprattutto da Travaglino, *La questione dei nessi di causa*, Milano 2012, il cui contributo si segnala per originalità e corredo critico. Ricco di riferimenti è altresì il testo di Blaiotta, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano 2004.

Per contributi di taglio pratico, ma non privi di utili riferimenti dogmatici, si vedano anche Berti, *Il nesso di causalità in responsabilità civile: nozione, onere di allegazione e onere della prova*, Milano, 2013, nonché Tartaglia e Tramontano, *Il nesso di causalità. Prassi e orientamenti*, Milano 2012.

(a) tutti gli antecedenti senza i quali l'evento non si sarebbe verificato, avevano pari efficacia causale (principio della *condicio sine qua non*)³⁵;

(b) il rigore della regola dell'equivalenza causale veniva poi temperato col ricorso al criterio di "adeguatezza" o "regolarità causale", in virtù del quale non venivano considerate conseguenze dell'illecito gli eventi "anormali", ovvero imprevedibili per l'uomo medio, al momento in cui venne tenuta la condotta colposa³⁶;

(c) la "anormalità" della conseguenza, al fine di escludere il nesso di causa, veniva desunta dalla "regolarità statistica", secondo cui in buona sostanza le conseguenze rare della condotta illecita finivano per essere considerate "non normali", e quindi irrisarcibili³⁷;

(d) corollario dei principi di cui sopra era che si escludeva il nesso di causalità quando la condotta illecita era stata una causa "probabile", ma non "sicura", dell'evento di danno³⁸.

L'applicazione di tali principi, chiari solo in apparenza, al campo della responsabilità civile aveva dato luogo ad una ridda di incertezze, distinzioni e sottodistinzioni da perderci la testa. Così, ad esempio, si distinguevano gli antecedenti causali dagli antecedenti "*che non hanno concorso a produrre l'evento dannoso*" (ma se erano "antecedenti", come potevano non concorrere a produrre l'evento finale?); si distingueva la causa prossima da quella remota, salvo discutere all'infinito su cosa fosse l'una e cosa l'altra; si distinguevano le concause che spezzavano il nesso di causa rispetto alle cause precedenti, da quelle che non lo facevano³⁹.

³⁵ Cass. civ., sez. I, 14.2.1966 n. 440, in Giust. civ., 1966, I, 1577.

³⁶ Cass. civ., sez. III, 24.3.1966 n. 779, in Resp. civ. prev., 1966, 429.

³⁷ Cass. civ., sez. III, 3.6.1980, n. 3622, inedita.

³⁸ Cass. civ., sez. I, 23.11.1965, n. 2405, in Resp. civ. prev., 1965, 151, ove si legge che "*l'accertamento del rapporto di causalità tra l'atto illecito e lo evento dannoso deve essere (...) raggiunto con prova sicura e non meramente ipotetica o alternativa. Pertanto, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che decida sulla base di non sicuri elementi di fatto sul rapporto di causazione fisica dell'evento dannoso*".

³⁹ Talora la giurisprudenza arrivava a formulare vere e proprie tautologie, come la seguente: "*la causa prossima, quando sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento, assurge, ed allora soltanto, a causa efficiente esclusiva, in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, ha rotto ogni nesso causale tra la causa remota e l'evento, ponendosi essa stessa come vera ed unica causa di questo e relegando la causa remota al rango di semplice occasione*" (Cass. civ., sez. II, 25.7.1967, n. 1945, inedita).

Il passo che precede, riscritto più semplicemente, suonerebbe così: "*se un fatto da solo causa un danno, ne è la sola causa, perché lo ha causato e ne è stato la causa unica*" (!).

Negli ultimi dieci anni del secolo scorso queste concezioni cominciarono ad essere abbandonate, e causalità civile e penale presero strade molto diverse.

In ambito penale, la Corte di cassazione adottò una nozione di causalità molto ampia quando è commissiva, e molto ristretta quando è omissiva. Per i reati commissivi, infatti, la causalità tra condotta ed evento è dichiarata sussistente in tutti i casi in cui, senza la condotta, l'evento non si sarebbe verificato, e dunque secondo la tradizionale teoria della *condicio sine qua non*⁴⁰.

Per i reati omissivi, invece, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione – dopo asprissimi contrasti – hanno stabilito che il nesso di causa non può ritenersi esistente sol perché la statistica indica un certo effetto come “probabile” conseguenza di una condotta; ma può dichiararsi solo quando la condotta alternativa corretta, che il responsabile avrebbe dovuto tenere e non tenne, avrebbe evitato il danno con “alta credibilità razionale”: vale a dire con quasi assoluta certezza⁴¹.

Così ad esempio, se un medico erra nel diagnosticare correttamente una malattia, ed il paziente a causa del ritardo muore, la morte potrà dirsi causata dal medico soltanto se una corretta e tempestiva diagnosi, seguita da corrette e tempestive cure, avrebbero salvato la vita del paziente con “quasi assoluta certezza”.

Quest'approdo non è stato però condiviso dalle sezioni civili della Corte di cassazione, le quali a poco a poco hanno dato alla causalità civile uno statuto molto diverso da quello della causalità penale: sia quanto al contenuto della nozione, sia quanto ai criteri di accertamento.

Questo progressivo distacco della causalità civile da quella penale è avvenuto in due passaggi.

Si è cominciato col dire che l'illecito penale ha una struttura diversa da quella dell'illecito civile, e si è finito col concludere che la causalità tra condotta e danno è “interna” al primo, ed “esterna” al secondo. Spieghiamo meglio questo concetto.

Il primo atto del divorzio tra la causalità civile e quella penale fu affermare che l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale.

⁴⁰ Cass. pen., sez. III, 28.9.2016 n. 47979, in Dir. pen. contemp., 2017 (rivista *on line*). In quel caso la Corte ritenne sussistente il nesso di causa tra il lancio dalla finestra di un'abitazione di un c.d. “gavettone” (una busta piena d'acqua) all'indirizzo di una persona anziana affetta da cardiovascolopatia sclerotica, e la sua morte avvenuta due ore più tardi per insufficienza cardio-respiratoria).

⁴¹ Cass. pen., sez. un., 10-07-2002 n. 30328, imp. *Franzese*, in Foro it., 2002, II, 601, in seguito sempre conforme. Da ultimo, nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 1° 6.2016 n. 28571 (dep. 08/07/2016), imp. *De Angelis*, Rv. 266945.

Per affermare la responsabilità penale – si disse – occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto quell'evento (naturalistico o giuridico) che costituisce il fatto-reato. Il "fatto", come si disse, in campo penale è "interno alla fattispecie": vale a dire che ne è un elemento costitutivo.

Per affermare la responsabilità civile, invece, non basta accertare che la condotta ha leso un certo interesse, protetto dall'ordinamento. Occorre anche accertare se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli, cioè un danno. In sede civile, la lesione dell'interesse protetto è la causa del danno, ma non il danno. Pertanto, se dalla prima non sono derivate conseguenze pregiudizievoli, ovvero sono derivate conseguenze pregiudizievoli ma non risarcibili, nessuna responsabilità potrà mai sorgere⁴².

Il secondo passaggio fu affermare che la diversità di struttura tra l'illecito civile e quello penale produce effetti sul piano dell'accertamento del nesso di causalità. Ciò in quanto:

(a) la responsabilità penale si fonda sull'esistenza d'un "fatto-reato", ed esige l'accertamento (solo) del nesso di causa tra condotta ed evento;

(b) la responsabilità civile si fonda sull'esistenza d'un "danno", ed esige perciò l'accertamento non solo del nesso di causa tra la condotta e la lesione dell'interesse, ma anche del nesso di causa tra la lesione dell'interesse e il danno che ne è derivato.

Per affermare la sussistenza dell'obbligo risarcitorio occorre dunque accertare, **non uno, ma due nessi di causa**: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse, e quello tra quest'ultima ed i danni che ne sono derivati.

Il primo viene chiamato "causalità materiale" o "causalità di fatto", ed è disciplinato dagli artt. 40 e 41 c.p.; il secondo viene chiamato "causalità giuridica", ed è disciplinato dall'art. 1223 c.c.

⁴² La tragedia dei giuristi è che essi periodicamente dimenticano i risultati raggiunti, e debbono ricominciare daccapo. Ne è prova la nostra materia: i principi indicati nel testo, frutto di asperissimi dibattiti, erano del tutto pacifici un secolo e mezzo prima, ma evidentemente nessuno nel 2000 si preoccupava più di leggere i trattati di epoca crispina. Scriveva, ad esempio, il Giorgi, nel suo *Teoria generale delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, vol. V, Firenze 1892, 208: "se il giure penale, avendo in mira la tutela dell'ordine pubblico, classifica tra i delitti anche i fatti illeciti che, sebbene non abbiano prodotto danno ai privati, costituiscono un pericolo per la società, il giure civile all'incontro, prendendo solo a difendere l'interesse privato leso dal fatto ingiusto altrui, richiede un danneggiamento.

Quando il fatto non produce danno, può costituire tutte le violazioni giuridiche del mondo, ma non dà iure civili materia a responsabilità, né assume figura di delitto (...) civile".


Questi principi vennero formulati dapprima solo in via dubitativa o come meri *obiter dicta*⁴³; per essere poi affermati in modo compiuto dall'importante decisione pronunciata da Cass. civ., sez. III, 31-05-2003, n. 8827, in *Danno e resp.*, 2003, 819 (seguita da molte conformi⁴⁴), ed infine suffragati dall'autorità delle Sezioni Unite della Corte di cassazione⁴⁵.

In queste decisioni si afferma che la causalità civile è duplice: esiste una causalità che precede, ed una che segue il fatto illecito.

La prima è la **causalità materiale**, o causalità "fondativa" (*Haftungsbe gründende Kausalität*, ovvero "causalità fondativa della responsabilità"); la seconda è la **causalità giuridica** (*Haftungsausfüllende Kausalität*, ovvero "causalità descrittiva della responsabilità")⁴⁶.

Senza la prima non c'è l'illecito, senza la seconda non c'è il danno; una che ne manchi, nessuna obbligazione risarcitoria potrà mai sorgere.

L'obbligo risarcitorio sorge dunque allorché siano positivamente accertati tre fatti giuridici (condotta, lesione e danno), legati da due nessi causali (causalità materiale tra la condotta e la lesione, causalità giuridica tra quest'ultima ed il danno), come rappresentato nello schema che segue:



Vediamo ora un po' più da vicino cosa siano e come si accertino queste due forme di causalità.

⁴³ Cass. civ., sez. III, 23-04-1998, n. 4186, in *Danno e resp.*, 1998, 686; Cass. civ., sez. III, 01-12-1998, n. 12195, in *Danno e resp.*, 1999, 522; Cass. civ., sez. III, 19-05-1999, n. 4852, in *Danno e resp.*, 1999, 1104; Cass. civ., sez. III, 24-03-2000, n. 3536, in *Danno e resp.*, 2000, 599; Cass. civ., sez. III, 10-05-2000, n. 5962, in *Arch. circolaz.*, 2000, 840.

⁴⁴ Tra le più significative, Cass. civ., sez. III, 17-09-2013, n. 21255, in *Foro it.*, 2013, I, 3121; si vedano in particolare i §§ 6.5.1 e ss. dei "Motivi della decisione".

⁴⁵ Cass. civ., sez. un., 11-01-2008, n. 576, in *Giust. civ.*, 2009, I, 2533.

⁴⁶ Si badi che in passato l'espressione "causalità giuridica" era utilizzata in modo polisemico ed ondivago. Ad esempio, Cass. civ., sez. III, 17-06-1993, n. 6750, in *Arch. circolaz.*, 1993, 870, definì "causalità giuridica" la causalità omissiva scaturita dalla violazione dell'obbligo di impedire l'evento; mentre Cass. civ., sez. II, 12-10-2001, n. 12431, in *Giur. it.*, 2002, 1144, definì "causalità giuridica" la regola di cui all'art. 41, comma 2, c.p., secondo cui la causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento recide il nesso di causalità rispetto alle cause precedenti.

...Omissis...

Nel valutare gli effetti pregiudizievoli che una lesione della salute ha prodotto sull'attività lavorativa del leso, occorre dunque tenere distinti **due aspetti** ben diversi:

(a) da un lato, la maggiore usura, fatica, o difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività lavorative (danno alla cenestesi lavorativa);

(b) dall'altro, la perdita patrimoniale (riduzione o perdita del reddito).

Ovviamente danno da perdita del reddito e danno alla cenestesi lavorativa potranno anche cumularsi tra loro: così, ad esempio, la menomazione può costringere il danneggiato non solo a lavorare e guadagnare di meno, ma può anche essere costretto ad un maggiore affaticamento per produrre la quota residua di reddito. Nondimeno essi restano concettualmente ben distinti.

All'esame di questi due profili di danno saranno dedicati i §§ che seguono.

4. Il danno alla cenestesi lavorativa.

Il danno causato da una lesione biologica, e consistente nella maggiore usura, fatica, o difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività lavorative (c.d. lavoro defedante), viene convenzionalmente definito danno da lesione della cenestesi lavorativa, e costituisce un aspetto del danno biologico⁸.

La cenestesi – dal greco *koinή* (comune), e *αισθήσις* (sensazione) – può essere definita come il senso particolare di benessere, connesso con lo stato generale del corpo, che la coscienza avverte mancante solo quando la sua tonalità viene turbata.

Il danno alla cenestesi lavorativa è dunque la **compromissione della sensazione di benessere**, inteso quale assenza di dolore, sensazione provata dal lavoratore – a livello appena superiore alla soglia del subliminale – nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Costituiscono ipotesi di lesione della cenestesi lavorativa, ad esempio:

(-) la maggiore stancabilità;

trasp., 1998, 265; Trib. Roma 2.12.1997, *Gabrielli c. Lloyd Adriatico*, inedita; Trib. Roma 29.11.1997, *Spada c. Assitalia*, inedita; Trib. Roma 3.10.1997, *Famelli c. Toro*, inedita; Trib. Roma 21.1.1997, in Riv. giur. circolaz. trasp. 1997, 134; Trib. Roma 11.7.1995, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1996, 141.

⁸ Cass. civ. [ord.], sez. VI, 09-10-2015, n. 20312, in foro it. Rep., 2015, *Danni civili*, n. 193.

(-) la necessità, per il lavoratore, di attingere alle c.d. energie di riserva (con la conseguente necessità di tempi più lunghi di riposo);

(-) il maggiore sforzo necessario per compiere le medesime attività svolte prima del sinistro.

Così definita la nozione di “cenestesi lavorativa”, ne discende che la lesione di essa non possa essere risarcita a parte, ma se ne debba tenere conto nella liquidazione del danno da lesione della salute.

Come si è ampiamente visto nella prima parte, infatti:

(a) la *quidditas* del danno alla salute consiste nella perdita o nella riduzione di funzioni vitali: cioè nell'impossibilità per il danneggiato, dopo il fatto lesivo, di essere, apparire, comportarsi, vivere, come era, appariva, si comportava, viveva prima del prodursi del danno;

(b) il danno alla salute ha natura **omnicomprensiva**: ovvero nella liquidazione di esso si deve tenere conto di tutte le ripercussioni negative che la lesione ha avuto sulla vita concreta del danneggiato, senza inammissibili distinzioni tra effetti prodotti sulla vita dell'*homo faber*, effetti prodotti sulla vita dell'*homo sapiens*, effetti prodotti sulla vita dell'*homo ludens*, e via dicendo (*supra*, Parte I, Capitolo IV).

Pertanto la lesione della cenestesi lavorativa non può non essere ricompresa nel concetto di danno alla salute, così come il meno è compreso nel più e come la capacità di lavorare è compresa nella capacità di vivere.

Ed a queste conclusioni è infatti pervenuta la S.C., la quale ha stabilito che la maggior pena o fatica provata nello svolgimento dell'attività lavorativa, e conseguente a lesioni personali causate dall'altrui atto illecito, costituisce un'ipotesi di danno alla salute, e non di lucro cessante.

Pertanto, una volta dimostrato dalla vittima che i postumi residuati al sinistro la costringono a lavorare con maggior pena, le sarà dovuto un incremento del risarcimento del danno biologico, ma non necessariamente anche un risarcimento del danno patrimoniale: quest'ultimo sarà risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito⁹.

⁹ Cass. civ., sez. VI-3 (ord.), 9.10.2015 n. 20312; ove si legge che “il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”; nello stesso senso, Cass. 4-12-1998 n. 12319, in Riv. giur. circolaz.

A conclusioni analoghe perviene altresì la dottrina medico-legale e quella giuridica. Secondo la prima il disagio provato nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma che non incide sul reddito, deve essere liquidato come danno biologico, mediante un "appesantimento" del valore monetario del punto d'invalidità: "si pensi ad una modesta menomazione di caviglia, che resta nei limiti del danno biologico puro per un impiegato con mansioni sedentarie, mentre disturba il lavoro di chi opera in prevalente stazione eretta e comunque con prevalente impegno fisico.

In questa seconda ipotesi indicare una percentuale di invalidità specifica potrebbe dar luogo a quelle «duplicazioni e sperequazioni» nei cui confronti la Corte Costituzionale raccomanda cautela. Si dovrebbe quindi illustrare il caso in modo tale da consentire il ricorso al «punto pesante», evitando la finzione per la quale si prende a parametro un guadagno che in realtà non è compromesso»¹⁰.

Allo stesso modo, autorevoli giuristi hanno sottolineato come "nei casi in cui il soggetto leso, fermo restando il reddito, svolga la propria attività lavorativa con maggiore sforzo, affaticamento e dispendio di energie, oppure debba ricorrere a più lunghi periodi di recupero (cosiddetto danno alla cenestesi lavorativa) (...) il bene leso non è la capacità di produzione di reddito personale, ma il bene salute e, quindi, il giudice deve provvedere a liquidare tale pregiudizio come danno biologico"¹¹.

Naturalmente, giungere a questa conclusione non vuol dire che il giudice, nel liquidare il danno alla salute, possa non tenere conto della lesione alla cenestesi lavorativa, in quanto ricompresa nella prima. Al contrario – come meglio si dirà in seguito – in presenza di un'accertata lesione della cenestesi lavorativa, il giudice dovrà tenerne adeguato conto nella liquidazione del danno alla salute, opportunamente adattando al caso concreto

trasp., 1999, 727; per la giurisprudenza di merito, in senso conforme, si vedano Trib. Roma 24.1.1998, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1998, 265; Trib. Napoli 12.12.1997, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1998, 994; Trib. Roma 8.3.1997, *Torre c. SAI*, inedita; Trib. Roma 21.1.1997, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1997, 134; Trib. Roma 10.12.1996, in *Giurispr. romana*, 1997, 65; Trib. Roma 11.7.1995, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1996, 141.

¹⁰ Introna, *La valutazione medico legale del danno alla persona in responsabilità civile e la difformità dei quesiti*, in Riv. it. med. leg., 1990, 378. Si noti come l'autore ora citato non esiti a definire "una finzione" la liquidazione del danno patrimoniale sulla base del reddito della vittima, quando questi non risulti in concreto compromesso.

Nello stesso senso, più di recente, Tavani, *Documento propedeutico sul danno patrimoniale di interesse medico-legale*, in Buzzi-Tavani-Valdini (a cura di), *Il danno alla persona da compromissione della capacità lavorativa*, Milano, 2008, 73 e ss.

¹¹ Nannipieri, *Evoluzione e prospettive in tema di micropermanenti*, in *De minimis curat pretor*, Atti del convegno tenutosi a Salsomaggiore il 2-4 maggio 1998, Pisa 1998, 175.

il valore del punto d'invalidità (nel caso in cui sia adottato il criterio di calcolo a punto), ovvero personalizzando convenientemente l'ammontare del risarcimento, secondo i criteri già visti *supra*, Parte I, Cap. VI, §§ 8 e ss.

4.1. L'accertamento e la liquidazione del danno alla cenestesi lavorativa.

Per quanto già detto, la lesione della cenestesi lavorativa costituisce un aspetto del danno biologico. L'accertamento della sua esistenza deve essere perciò normalmente **demandata ad un medico legale**.

In particolare, dopo che il danneggiato abbia dimostrato quale sia la sua attività lavorativa, e quali siano le mansioni da lui concretamente svolte, potrà domandarsi al consulente d'ufficio medico legale se i postumi residuati alle lesioni abbiano inciso, ed in che modo, sullo svolgimento concreto dell'attività lavorativa.

In caso di risposta affermativa a questo quesito, sarà compito del medico legale precisare sotto quale aspetto i postumi abbiano pregiudicato lo svolgimento del lavoro: resistenza alla fatica, stancabilità, concentrazione, eccetera.

Deve escludersi in ogni caso che la lesione della cenestesi lavorativa possa dar luogo ad **una autonoma valutazione in termini percentuali**: in primo luogo, perché non esiste alcun *barème* medico legale cui riferire tale percentualizzazione, atteso che le principali tabelle per la valutazione dell'invalidità in responsabilità civile sono costruite tenendo conto della riduzione della complessiva validità dell'individuo (*supra*, Parte I, Capitolo V, §§ 4.4 e ss.); in secondo luogo perché, come si è detto, la lesione della cenestesi lavorativa è necessariamente ricompresa nella nozione di danno alla salute, sicché di essa il medico legale deve tenere conto nel formulare l'unico e complessivo giudizio (in punti percentuali) relativo alla compromissione della complessiva validità dell'individuo.

Beninteso, un danno (biologico) da lesione della cenestesi lavorativa può essere patito anche dal soggetto non percettore di reddito, ma che sia in grado di produrlo in futuro. In questi casi la sussistenza del pregiudizio in esame potrà essere affermata quando, sulla base di una ragionevole previsione, possa ritenersi che le conseguenze della lesione renderanno più difficoltosa od onerosa l'attività lavorativa verso la quale è presumibilmente orientato il danneggiato, in considerazione dei suoi studi o della sua vocazione lavorativa.

Per quanto attiene alla concreta *aestimatio* del danno alla cenestesi lavorativa, essa deve avvenire attraverso la personalizzazione del risarcimento



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)